



CIRCOLARE INFORMATIVA: DICEMBRE 2016

LEGGE DI STABILITA' 2017

- Proroga fino al 31.12.2017 delle detrazioni 50% e 65% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e del bonus mobili ed elettrodomestici;
- Proroga della disciplina dei c.d. "maxi ammortamenti" (+ 40%) e introduzione dei c.d. "iper-ammortamenti" (+ 150%);
- Introduzione (dal 2018) della disciplina del "Gruppo IVA";
- introduzione nel regime di contabilità semplificata dell'obbligo della rilevazione di costi e ricavi "per cassa";
- Esclusione (triennio 2017-2019) dall'IRPEF del reddito dominicale / agrario dei coltivatori diretti / IAP;
- Riapertura al 2017 dell'assegnazione / cessione agevolata dei beni d'impresa ai soci e trasformazione in società semplice, nonché dell'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale;
- Riproposizione della detassazione (tassazione al 10%) dei premi di produttività per il lavoro dipendente;
- Proroga della rivalutazione di terreni / partecipazioni con riferimento al valore all'1.1.2017;
- Riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa;
- Introduzione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) 24% per le ditte individuali, le società di persone in ordinaria e le srl trasparenti;
- Riduzione dell'aliquota dell'agevolazione ACE.
- Rottamazione cartelle Equitalia: con la conversione del DI fiscale si allargano i termini di adesione e la portata della sanatoria dei ruoli. La rottamazione si estende anche ai carichi affidati dal 2000 al 2016 (la versione originaria del decreto fissava lo spartiacque al 2015). Il termine per la presentazione delle istanze slitta al 31 marzo 2017 mentre la risposta di Equitalia dovrà arrivare entro il 31 maggio. Il 70% delle somme dovute andrà versato nel 2017 e il 30% nel 2018;
- Voluntary disclosure: sarà possibile aderire per le attività detenute all'estero, anche se, in precedenza, è stata presentata domanda con la voluntary «1.0» per le attività detenute in Italia e viceversa. La domanda potrà essere presentata entro il prossimo 31 luglio 2017;



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

- Comunicazioni iva e spesometro trimestrale: a regime ci saranno otto nuove comunicazioni durante l'anno: quattro per i dati delle fatture emesse e ricevute e quattro per i dati delle liquidazioni - scadenza fine del secondo mese successivo alla fine del trimestre;
- Dichiarazioni integrative presentabili anche oltre la scadenza dell'invio della dichiarazione successiva: i contribuenti potranno presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta e iva) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e fino al termine previsto per gli accertamenti. Il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre il termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa;
- Abrogazione degli studi di settore a partire dall'esercizio 2017;
- Tax day: I versamenti relativi alle imposte sulla casa e gli altri immobili (Imu e Tasi) saranno sganciati da quelli per le imposte sui redditi. Per queste ultime, infatti, il nuovo termine sarà il 30 giugno con la possibilità poi di versare con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30 luglio.
- Cedolare secca: La mancata presentazione della comunicazione di proroga del contratto (al termine dei 4 anni), ferma la sanzione (100 euro, 50 se si sana in 30 giorni), non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare secca esercitata nella registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime, effettuando i versamenti e dichiarando i relativi redditi nell'apposito quadro della dichiarazione;
- Prelievi bancari: Viene eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riferimento ai versamenti. Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo **oltre il quale scatta la presunzione di evasione: si fa riferimento ai prelievi o ai versamenti per importi superiori a mille euro giornalieri e a 5mila euro mensili**
- Modello F24: decreto legge fiscale **elimina l'obbligo dell'F24 telematico** per i pagamenti superiori a mille euro per i soggetti non titolari di partita iva purchè non contengano compensazioni con crediti erariali.

Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

IPERAMMORTAMENTO 150 %

Iperammortamento per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, **con possibilità di agevolare anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro la fine del 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%**. È inoltre richiesto che i beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La decorrenza dell'iperammortamento – **ovvero la possibilità di aumentare del 150%, il costo fiscale ammortizzabile** relativo a determinati beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale – viene individuata attraverso un rinvio alla disposizione che proroga la disciplina del super-ammortamento. In entrambi i casi, pertanto, valgono gli investimenti realizzati entro la data individuata dalla legge di bilancio (31 dicembre 2017, procrastinabile al 30 giugno 2018).

Rilevano ai fini dell'incentivo gli investimenti **in beni materiali nuovi, inclusi nell'allegato A alla legge di bilancio e in software inclusi nell'allegato B alla legge di bilancio**, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Riprendendo le indicazioni già fornite dalle Entrate in relazione al superammortamento "ordinario", per individuare la data di effettuazione dell'investimento, valgono i criteri generali indicati nel Tuir, e quindi si fa riferimento alla data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (circolare 23/E/2016).

Nel caso dell'iperammortamento, peraltro, **l'effettuazione dell'investimento nel periodo agevolato, nel senso sopra precisato, non è sufficiente per fruire dell'agevolazione**. È infatti altresì **richiesto che tali beni siano interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il requisito dell'interconnessione deve risultare dall'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa o, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500mila euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. La perizia o l'attestazione deve altresì attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A alla legge di bilancio.

La precisazione contenuta nella relazione accompagnatoria sembra anche lasciare **spazio per includere nell'agevolazione dell'iperammortamento** non solo i beni acquistati nel 2017 (ovvero entro il 30 giugno 2018) per i quali il requisito dell'interconnessione si realizza successivamente, ma **anche i beni acquistati in precedenza e non ancora entrati in funzione (e/o non ancora interconnessi) alla data del 1° gennaio 2017**.

Si attende conferma cumulabilità iperammortamento con agevolazione Sabatini ter (prorogata a tutto il 2017 fino da esaurimento fondi).

Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

LEGGE DI BILANCIO 2017 - SABATINI TER – PROROGA AL 2017

Per la Sabatini ter: **proroga fino al 31 dicembre 2017** e contestuale **rifinanziamento**.

Grazie a queste due novità, nel 2017 le PMI potranno di nuovo presentare domanda per accedere al contributo ministeriale, dopo la chiusura dello sportello agevolativo il 3 settembre 2016 a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Sunto dell'agevolazione:

1. Contributo in conto capitale è pari all'ammontare degli interessi;
2. Interessi rimborsati del 2,75% annuo per cinque anni. Quindi se la banca applica un tasso del 4%, il tasso reale applicato all'impresa sarà $(4-2,75)=1,25\%$.
3. Garanzia del Fondo centrale di garanzia fino all'80% dell'ammontare del prestito

La misura sostiene gli **investimenti nuovi in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa**, attrezzature di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché in software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

L'investimento deve prevedere un **finanziamento bancario o leasing**, concesso da parte di banche o società di leasing aderenti alla Convenzione MiSE-ABI-Cdp, con le seguenti caratteristiche:

- essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
- avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;
- essere deliberato per un valore **non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro**, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
- in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA "PER CASSA" (DAL 2017)

A decorrere dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano obbligatoriamente il reddito d'impresa applicando il principio di cassa.

Ai fini contabili devono tenere 2 distinti registri nei quali annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute.

In alternativa gli stessi possono utilizzare i registri IVA nei quali a fine anno riportare l'importo complessivo dei ricavi / spese non incassati / pagati.

Ai soggetti semplificati è riconosciuta la possibilità di optare (con validità almeno triennale) per la presunzione di incasso / pagamento del ricavo / spesa nell'anno di annotazione del documento nei registri IVA.

È comunque consentita l'opzione per la contabilità ordinaria.

IRI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE IMPRESE

Tra le novità contenute nel Ddl della Finanziaria 2017 merita evidenziare l'introduzione della nuova Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

A decorrere dal 2017 le imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria e le srl in trasparenza potranno optare per l'assoggettamento del reddito d'impresa conseguito all'aliquota (fissa) del 24%.

Il titolare / collaboratori familiari / soci applicheranno l'IRPEF con le consuete modalità sul reddito complessivo conteggiando a tal fine la quota del reddito d'impresa incassata nell'anno.

Merita sottolineare che la predetta novità non ha riflessi al fine della determinazione della base imponibile previdenziale (IVS)



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

JOB ACTS - NOVITA'

- SMART WORKING (simile al vecchio co.co. pro): Arriva la nozione di «lavoro agile», vale a dire una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato - non una nuova tipologia contrattuale - che si caratterizza per il possibile impiego delle tecnologie digitali nell'ambito di forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. I contenuti specifici sono disciplinati dall'accordo tra datore e lavoratore, e la prestazione può essere eseguita sia all'interno che all'esterno dei locali aziendali (entro i limiti dell'orario di lavoro)
- I professionisti potranno dedurre integralmente, entro un tetto annuo di 10mila euro, le spese per master, corsi di formazione e convegni;
- Mini rivoluzione anche sul fronte delle tutele lavoristiche: per gli iscritti alla gestione separata Inps i congedi parentali salgono da 3 a 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino; e durante la maternità si avrà la possibilità di ricevere l'indennità pur continuando a lavorare (non scatta più l'astensione obbligatoria).

VOLOUNTARY DISCLOSURE DOMESTICA

Prossimo obiettivo ADE le cassette di sicurezza, dove oltre un milione di italiani ha deciso di mettere "al riparo" i propri contanti dalle volatilità bancarie e dai pericoli insiti nel bail-in (fallimento delle banche).

L'Agenzia delle Entrate sarebbe infatti pronta per una verifica a tappeto sulle cassette di sicurezza detenute nelle banche.

Al fine di mettersi in regola con quanto detenuto non regolarizzato l'ultima legge di stabilità proroga la voluntary disclosure sul 2017.

Nel caso in cui la voluntary disclosure abbia ad oggetto contanti o valori al portatore il soggetto interessato deve dichiarare che i suddetti valori non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure e provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario, in presenza di un notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali sono custoditi i suddetti valori e al versamento del contante e al deposito dei valori al portatore, su una relazione vincolata fino a conclusione della procedura, presso intermediari finanziari abilitati.

Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA - PUNTI SALIENTI

➤ I carichi compresi

Possono essere definiti tutti i carichi affidati a Equitalia entro la fine del 2016;

➤ La scadenza

L'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo 2017;

➤ La comunicazione

La comunicazione con l'indicazione dell'importo del debito e delle singole rate deve arrivare entro il 31 maggio 2017;

➤ Numero e scadenza rate

Il numero massimo di rate è 5. Tre scadono nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, due nei mesi di aprile e settembre 2018. Il 70% dell'importo complessivo deve essere pagato entro l'anno prossimo;

➤ Dilazioni in corso

Con riferimento ai debiti oggetto di definizione, è sospeso il pagamento delle rate che scadono dal primo gennaio 2017 sino al termine di versamento della prima rata della sanatoria. Resta fermo l'obbligo di pagare le rate in scadenza tra il 1° ottobre e la fine di dicembre 2016;

➤ Entrate escluse

Non possono essere definite le somme dovute a titolo di sanzioni diverse da quelle tributarie e connesse a contributi previdenziali e assistenziali;

➤ Obblighi informativi

L'agente della riscossione avvisa il debitore, con posta ordinaria, dell'esistenza di debiti per i quali non è stata ancora notificata la cartella, l'avviso di addebito ovvero la raccomandata informativa prevista in caso di accertamento esecutivo. In ogni caso, il debitore può ottenere tutte le notizie per la definizione recandosi presso gli sportelli di Equitalia oppure accedendo all'area dedicata del sito;

➤ La decadenza

È confermato che la rottamazione decade con il ritardato, omesso o insufficiente versamento di una sola rata. In tale eventualità, riprendono le azioni di Equitalia e il debito residuo non può più essere rateizzato;

➤ Ingiunzioni dei comuni

I comuni che riscuotono con ingiunzione possono adottare un regolamento entro 60 giorni che disciplini modalità e termini della definizione. Lo sconto è rappresentato dalle sanzioni

(segue)



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

(segue)

I benefici maggiori della rottamazione delle cartelle riguardano la cancellazione delle sanzioni e relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali. È importante rilevare che la cancellazione delle sanzioni “azzera” i relativi aggi.

Non è ammesso il pagamento con F24.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE NOTIFICA SOLO VIA PEC

Fisco sempre più tecnologico. Dal 1° luglio 2017 gli atti impositivi saranno notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).

Il decreto fiscale nella parte sulle semplificazioni prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, a mezzo Pec, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). Ovviamente non rileva per le persone fisiche senza p.iva o professionisti che non hanno un ordine di appartenenza, in tali casi la PEC è facoltativa e deve essere comunicata facoltativamente dal contribuente all'ADE.

PROROGA AGEVOLAZIONE RICERCA E SVILUPPO

Prorogato e potenziato il credito d'imposta per ricerca e sviluppo - legge stabilità 2017 - Entra subito a regime il nuovo bonus. L'attuale credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo oltre a essere prorogato a tutto il 2020 viene potenziato, salendo al 50% (mentre oggi per le spesa intra muros delle aziende è al 25%) e con tetto annuo per beneficiario che sale da 5 a 20 milioni. Il bonus sarà calcolato in percentuale delle spese incrementalmente rispetto alla media degli investimenti realizzati nel triennio 2012-2014

Via F.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

NUOVE COMUNICAZIONI ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE DAL 2017

Dal 1° gennaio 2017 l'elenco clienti e fornitori, cosiddetto spesometro, è abrogato e sostituito dall'obbligo di trasmissione delle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle liquidazioni periodiche Iva.

Comunicazione delle fatture: **Il nuovo articolo 21 del DL 78/2010 impone infatti di trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute** e registrate comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. I dati, da trasmettere in forma analitica, comprendono almeno dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione.

Comunicazione liquidazioni iva: La seconda comunicazione trimestrale, da trasmettere con le stesse tempistiche di quella dei dati delle fatture, riguarda i dati delle liquidazioni periodiche Iva: vanno cioè comunicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito.

La trasmissione periodica di entrambe le comunicazioni obbligatorie deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l'eccezione dei dati e delle liquidazioni relative al secondo trimestre i quali vanno trasmessi entro il 16 settembre di ogni anno, invece che entro il termine il 31 agosto. Inoltre, solamente per il 2017 e unicamente per le comunicazioni dei dati delle fatture, la prima trasmissione dell'intero semestre gennaio-giugno andrà effettuata entro il 25 luglio 2017. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture è introdotta una sanzione di 2 euro per ogni fattura, sino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni, la sanzione va da 500 euro a 2.000 euro, riducibili alla metà in caso di trasmissione o correzione effettuate entro i 15 giorni successivi.